

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE  
PER LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA  
ANNO SCOLASTICO 2015/2016**

L'anno 2015, il giorno 28, del mese di maggio, alle ore 11,00, in Catanzaro, presso la Direzione Regionale dell'USR per la Calabria, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del comparto Scuola

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente CIR disciplina, per le parti ad esso demandate dal C.C.N.I del 13.05.15, le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2015/2016, con effetto giuridico dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Più precisamente determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità per le operazioni di mobilità annuale.

**ART. 1 CENSIMENTO DELLE DISPONIBILITA'**

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione saranno disposte dagli Uffici territoriali dopo la definizione dell'organico di fatto e previa informazione alle OO.SS. regionali e provinciali. Le disponibilità e il calendario di massima delle operazioni che dovranno iniziare nel più breve tempo possibile e completarsi entro il 31.08.15 per il personale docente educativo e ATA saranno pubblicate all'albo degli uffici provinciali e inseriti nella rete intranet e internet dell'Amministrazione.

**ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande devono essere presentate :

dal 15 al 30 giugno per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria (esclusivamente tramite istanze on line);

dall'1 al 15 luglio per il personale docente della scuola di I e II grado (esclusivamente tramite istanze on line);

dall'1 al 15 luglio per il personale educativo e docenti di religione cattolica (in modalità cartacea);

entro il 10 agosto per il personale ATA (modalità cartacea).

Per le modalità di presentazione si rinvia alla nota ministeriale n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_ che si allega al presente contratto.

Nel caso di istanze di assegnazione e utilizzazione in altra provincia, l'eventuale omissione dell'invio all'Ufficio dell'A.T. di titolarità, per conoscenza, non dà luogo all'esclusione degli interessati dal movimento.

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2015/2016 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, nei 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

**ART. 3 COMPOSIZIONE DEL PIANO DI DISPONIBILITA' - DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali forniranno alle OO.SS. tutti i dati conoscitivi relativi all'adeguamento degli organici alla situazione di fatto, ivi compresi i posti complessivamente funzionanti per l'insegnamento della religione cattolica.

Il quadro delle disponibilità relative al personale docente ed educativo di ogni provincia deve comprendere:

- i posti e le cattedre d'ogni ordine e grado rimasti vacanti dopo i trasferimenti e i passaggi, distinti per tipologia;



- i posti e le cattedre risultanti dagli abbinamenti effettuati dagli Uffici degli Ambiti Territoriali degli spezzoni orari comunque residuati;
- i posti necessari per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi E.D.A., serali, carcerarie, ospedaliere e strumento musicale;
- i posti derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado ;
- i posti, le cattedre disponibili per un anno scolastico a seguito di esoneri e/o semiesoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, distacchi sindacali, comandi e altre forme di utilizzo presso altri Enti, Università o sedi dell'Amministrazione scolastica;
- disponibilità derivanti dalla prosecuzione, costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e per la secondaria spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti orario o cattedre, compresi gli spezzoni d'orario in organico di diritto che, per effetto delle operazioni di saturazione delle cattedre ex art.35 comma 1 Legge 289/02 hanno determinato il superamento del limite contrattuale di 18 ore, senza il consenso preventivo degli insegnanti;
- posti di sostegno aggiuntivi;
- gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010;
- posti aggiuntivi nella scuola elementare;
- posti per ITP provenienti dagli EE.LL. privi di un titolo di studio specifico ancora in presenza di esubero;
- posti inerenti all'attivazione dei progetti e alle nuove figure professionali, secondo criteri e modalità definiti dal presente contratto, con particolare riguardo ai progetti di integrazione degli alunni stranieri;
- ogni altra eventuale disponibilità di durata annuale, risultante da attività progettuali o sperimentali autorizzate dall'Amministrazione centrale e regionale previste dai relativi ordinamenti;
- posto per il coordinamento ed il funzionamento dell'Ufficio di Educazione Fisica e sportiva;
- i posti per messa a disposizione del personale in esubero (se necessario);
- posti e cattedre non disponibili per l'intero anno scolastico di durata pari o superiore a 5 mesi;
- posti e cattedre complessivamente funzionanti per l'insegnamento della religione cattolica e non coperti da insegnanti assunti a tempo indeterminato confermati nella medesima sede per l'a.s. 2015/16;
- posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa;
- posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e di cui all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010

Il quadro delle disponibilità così determinato per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, integrato da ulteriori disponibilità sopraggiunte, resta invariato e disponibile per le successive operazioni relative ai contratti a tempo indeterminato e determinato.

Qualora l'esubero lo consenta, sarà data priorità, nell'ordine, ai posti finalizzati a garantire:

A) la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;

B) la realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili tenuto conto delle eventuali situazioni di disagio economico e socio - culturali locali;

C) la diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;

D) l'attivazione di iniziative progettuali funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.



#### **ART. 4 - QUADRO DELLE DISPONIBILITA'**

A) per la scuola dell'infanzia :

In relazione all'organico già attribuito:

- posti d'insegnamento (comuni e di sostegno) vacanti per l'intero anno e / o disponibili sino al termine delle lezioni o non inferiori a mesi 5;
- posti derivanti da progetti di prevenzione degli insuccessi educativi con particolare riguardo all'inserimento degli alunni extracomunitari e/o nomadi;
- posti derivanti dall'aggregazione di spezzoni orario;

B) per la scuola primaria :

In relazione all'organico già attribuito:

- posti di insegnamento (curriculare, di sostegno, di lingua straniera) vacanti per l'intero anno;
- posti di insegnamento (curriculare, di sostegno, di lingua straniera) vacanti e/o disponibili fino al termine delle attività didattiche o non inferiore a mesi 5;
- posti derivanti da progetti di prosecuzione ed espansione dell'insegnamento della lingua straniera;
- posti derivanti da progetti delle scuole per la realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, con particolare riguardo all'inserimento degli alunni extracomunitari e/ nomadi;
- posti derivanti dall'aggregazione di spezzoni orario

C) per la scuola secondaria di I grado:

- posti di insegnamento vacanti per l'intero anno (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) e distinti in cattedre, cattedre orario, spezzoni, anche derivanti dalla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- posti di insegnamento (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) vacanti e / o disponibili per un periodo non inferiore a mesi 5;
- posti derivanti da richieste di attivazione delle figure professionali di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico, in correlazione ad eventuale esubero di personale;
- posti derivanti da progetti delle scuole per la realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, con particolare riguardo all'inserimento degli alunni extracomunitari e nomadi e all'orientamento scolastico degli alunni portatori di handicap;

D) per la scuola secondaria di II grado:

- posti di insegnamento vacanti e/o disponibili per l'intero anno (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) e distinti in cattedre, cattedre orario, spezzoni, anche derivanti dalla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- posti di insegnamento (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) vacanti per un periodo non inferiore a mesi 5;
- posti derivanti da richieste di attivazione delle figure professionali di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico, in correlazione ad eventuale esubero di personale;
- progetti delle scuole per la realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi; .
- posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa;
- posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.

Gli abbinamenti di ore residue, nella scuola secondaria, non possono, comunque, superare le 18 ore se non previsto, esplicitamente, dagli ordinamenti.

Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informativa alle OO.SS. territoriali, sarà predisposta, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relative alle diverse



tipologie di posto. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche di eventuali disponibilità sopraggiunte e la motivazione delle stesse.

#### **ART. 5 – UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.**

Qualora nella scuola o, per gli insegnanti elementari, nel circolo da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nell'ottennio successivo, dopo i trasferimenti ed i passaggi, per qualunque causa, una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta scuola, con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. I docenti appartenenti a classi di concorso in esubero provinciale, a domanda, potranno chiedere di essere restituiti, anche a disposizione, nella ex scuola di titolarità; tale operazione potrà essere attuata sino all'assorbimento dell'esubero provinciale. Ai fini di cui sopra possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui al presente contratto collettivo decentrato, ivi comprese ore residue di classi di concorso per le quali si è in possesso di titolo valido per l'insegnamento.

Ad ogni buon fine, si chiarisce che possono presentare domanda i docenti ed il personale ATA trasferiti d'Ufficio perché soprannumerari, solo nel caso in cui abbiano presentato domanda condizionata o siano stati trasferiti d'Ufficio per non averla presentata. Può presentare, inoltre, domanda di utilizzazione anche il personale ATA dichiarato inidoneo, pur non essendo in esubero né trasferito d'Ufficio, a condizione che richieda una scuola che non abbia già in servizio analogo personale inidoneo.

I predetti docenti possono chiedere, altresì, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità anche sui posti di sostegno disponibili a condizione che siano provvisti del titolo di specializzazione richiesto o che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione.

L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere disposta, laddove se ne determinino le condizioni, in qualunque fase delle operazioni attinenti alla gestione dell'organico e quindi anche se la disponibilità del posto nella scuola o circolo da cui il docente è stato trasferito quale soprannumerario si determina nel corso di operazioni successive. Ovviamente la disponibilità che si viene a determinare per effetto di tale operazione non comporta la revisione delle operazioni già effettuate, ma sarà utilizzata per le operazioni ancora da compiersi.

Qualora l'utilizzazione venga richiesta per una stessa scuola da più docenti trasferiti, nell'ambito dell'ottennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data d'inizio dell'a.s. in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui all'art.8 del CCNI. In caso di concorrenza tra più persone, beneficiarie delle stesse precedenze, nel rientro nella scuola di precedente titolarità, prevale l'istanza del docente appartenente alla stessa tipologia di posto o classe di concorso ed in subordine alla maggiore anzianità anagrafica.

I predetti docenti, qualora, pur avendola richiesta nell'arco degli ultimi sette anni, non ottengano l'utilizzazione nella scuola o circolo di precedente titolarità, hanno diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per le attività di cui al precedente art. 2, nelle altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa di quella di attuale titolarità contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari con il punteggio aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico per cui si effettuano le operazioni.

L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà pertanto essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda di utilizzazione. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nell'ottennio del trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o circolo di precedente titolarità, il trasferimento a un'altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.



Per quanto riguarda le utilizzazioni e le assegnazione degli IRC si rinvia integralmente a quanto previsto nell'art. 4 del CCIN.

#### **ART. 6 - CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI**

Ai fini delle utilizzazioni dovranno essere previste distinte graduatorie per i docenti in soprannumero sull'organico sede - ivi compresi i docenti in soprannumero sull'organico funzionale di circolo - e per i docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI sulla base dei punteggi previsti dalle medesime tabelle. Le graduatorie dei docenti appartenenti alle dotazioni organiche provinciali saranno distinte tra quelle comprendenti i docenti già facenti parte della dotazione organica provinciale - compresi i docenti entrati a far parte della dotazione organica provinciale per trasferimento o per passaggio - e quelle comprendenti tutti i docenti entrati nella dotazione organica provinciale a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.

Il personale in esubero, destinatario di provvedimenti di messa a disposizione, nel corso dell'anno non potrà essere utilizzato in più di tre scuole di due comuni e, comunque, a condizione che siano facilmente raggiungibili.

**I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.**

Le proroghe delle utilizzazione a domanda, disposte in altro ruolo per il personale appartenente a ruoli con situazione di esubero nella provincia, saranno disposte, (purché permanga la situazione di esubero per l'a.s. 2015/2016) con priorità rispetto alle proroghe d'ufficio, dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio.

Analoga procedura sarà adottata, successivamente per le operazioni di utilizzazioni del personale, titolare in altra provincia, appartenente a ruoli con situazione di esubero.

Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte anche a completamento dell'intero orario di cattedra, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.

I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengono a rendersi disponibili.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 5 del CCIN.

#### **ART. 7 - ULTERIORI FORME DI UTILIZZAZIONE**

- Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero, qualora le unità del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate, si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole e delle preferenze espresse dai singoli insegnanti tenendo conto dei seguenti criteri:

- eventuali iniziative di attuazione della autonomia scolastica;
- necessità di copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi;
- parametri dimensionamento unità scolastica, quali ad esempio:
  - numero delle classi;
  - presenza laboratori e strutture attività sperimentali;
  - presenza insegnamenti specifici relativi al titolo di studio posseduto per aree disciplinari, ecc.

Fermo restando il prioritario impiego nelle supplenze del personale docente messo a disposizione, qualora permangano situazioni di esubero dopo la copertura dei posti e delle attività, il personale in soprannumero, anche parziale, può, a domanda, essere utilizzato in attività progettuali deliberate dal collegio dei docenti. A domanda può essere utilizzato per gli interventi e le attività formative connesse agli adempimenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i docenti di sostegno si precisa che nell'eventualità, in corso d'anno, l'alunno disabile si trasferisca in altra scuola o non frequenti per qualsiasi ragione, il docente di sostegno resterà utilizzato nella scuola di prima assegnazione fatta salva la richiesta personale ad essere utilizzato in altro posto disponibile.



**ART. 8 - UTILIZZAZIONE IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO DEL PERSONALE DESTINATARIO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 482 DEL D. L.VO 297/94 E DI QUELLO APPARTENENTE A CLASSI DI CONCORSO SOTTOPOSTE A MODIFICA DI ORDINAMENTO.**

Il personale che abbia titolo al passaggio, in attuazione della procedura prevista dall'art.482 del D.Lvo 297/94, ad altra classe di concorso potrà, a domanda, essere utilizzato sulle disponibilità di tale ultima classe con precedenza rispetto alle utilizzazioni del personale proveniente da altra classe di concorso o da altro ruolo.

Nell'ambito di tale categoria ha la precedenza, ai fini dell'utilizzazione sulle disponibilità verificatesi in organico di fatto nell'istituto di titolarità, per la classe di concorso alla quale ha titolo al passaggio, il personale inserito nella graduatoria d'istituto compilata ai fini dei passaggi di cui trattasi. Analogamente, il personale che abbia ottenuto il passaggio, ai sensi del citato art. 482 del D.Lvo 297/94, qualora sia individuato quale soprannumerario ai sensi del precedente articolo, ha la precedenza ai fini dell'utilizzazione nell'istituto di titolarità, per le disponibilità accertate nella classe di concorso di provenienza.

Le utilizzazioni del personale appartenente a classe di concorso oggetto di accorpamenti saranno effettuate secondo criteri che consentano l'attribuzione ai docenti interessati, nell'ambito della classe di concorso di titolarità, degli insegnamenti per i quali siano in possesso di adeguata competenza professionale, per come previsto dal CCNI sulle utilizzazioni citato in premessa.

Al medesimo fine è consentita la possibilità per il personale di cui trattasi, di produrre domanda di utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale lo stesso sia in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso.

**ART. 9 - UTILIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLE TABELLE C) E D).**

La procedura ed i criteri previsti nel precedente art.7 saranno adottati anche per gli insegnanti tecnico-pratici e artistici nella provincia, con priorità rispetto a quelli individuati al successivo punto 2.

Gli insegnanti tecnico-pratici e artistici, titolari fuori provincia ed utilizzati nello scorso anno scolastico nella regione per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, possono a domanda (qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità) essere confermati nelle stesse attività sui posti residuati per effetto dell'utilizzazione dei docenti titolari in provincia.

Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

- per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
- per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del D.Lvo 81/2008 e succ. mod. e int., tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
- per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

Può essere, inoltre, previsto il loro utilizzo nello svolgimento d'esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni.

Per quanto riguarda le utilizzazione del personale nei Licei musicali e coreutici, l'ordine delle operazioni di utilizzazione nei Licei Musicali, nonché il piano degli studi dei Licei Musicali e coreutici e della diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria, si fa integralmente riferimento a quanto previsto negli artt. 6bis e 6ter del CCIN.



#### **ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**

Il personale avente titolo a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria dovrà presentare domanda entro gli stessi termini previsti dall'art. 2 del presente contratto, salvo quanto previsto dal CCNI del 13.05.15.

Le operazioni di assegnazione provvisoria, effettuabili per comuni diversi da quello di titolarità, possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.

La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni fissate nel CCNI.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta nei limiti di cui all'art. 7, comma 1 del CCNI del 13.05.15.

L'assegnazione provvisoria è richiedibile anche dai docenti in part-time, secondo i corrispondenti regimi orari.

Così come previsto dall'art. 9 del CCNI del 13.05.15, gli Uffici degli Ambiti Territoriali sono tenuti ad informare immediatamente gli Uffici Territoriali di provenienza degli interessati sui provvedimenti di assegnazione provvisoria e/o utilizzazioni interprovinciali emessi.

#### **ART. 11 - UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE EDUCATIVO**

Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo e/o a disposizione in presenza di esubero provinciale. Per l'individuazione del personale soprannumerario dovrà essere prevista unica graduatoria a livello provinciale in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del C.C.N.I. del 13.05.15.

Tale personale è tenuto a presentare domanda entro il 15.07.2014.

#### **ART. 12 - UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI IRC**

Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nella sede di servizio dell'anno precedente, possono chiedere l'utilizzazione, a domanda, in una diversa sede scolastica, nell'ambito dello stesso settore formativo, della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza e la relativa istanza deve essere prodotta nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente contratto.

Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata l'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in Diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti, in base a quanto concordato con l'Ordinario Diocesano nell'intesa intercorsa in data 16.06.06, che fa parte integrante del presente contratto.

La sequenza operativa delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica, pertanto, avverrà nel modo seguente:

Conferma nella sede di servizio dell'anno precedente dei docenti di religione cattolica immessi in ruolo rispettivamente nell'ordine a decorrere dall'anno 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 e 2008/2009;  
Assegnazione della sede di servizio ai docenti di religione cattolica eventualmente immessi in ruolo a decorrere dall'anno 2009/10;

Utilizzazione, a domanda, in una scuola diversa dello stesso comune e dello stesso settore in cui sono titolari;

Utilizzazione, a domanda, nella stessa o in diversa scuola dello stesso comune, in diverso settore in cui sono titolari a condizione che siano in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano;



Assegnazione provvisoria per sedi della stessa diocesi e per lo stesso settore formativo di titolarità;

Assegnazione provvisoria per sedi della stessa diocesi e per settore formativo diverso da quello di titolarità;

Assegnazione provvisoria per sedi di diversa diocesi e per lo stesso settore formativo di titolarità;

Assegnazione provvisoria per sedi di diversa diocesi e per settore formativo diverso da quello di titolarità.

Per il suddetto personale, in applicazione della normativa di carattere generale, in caso di perdita di ore di insegnamento fino ad 1/5, gli insegnanti resteranno a disposizione della scuola per il corrispondente numero di ore.

#### **ART. 13 - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. - SCADENZE E PROCEDURE**

Il quadro complessivo delle disponibilità, previsto dall'art. 12 del C.C.N.I. sarà pubblicato secondo i criteri e le procedure di cui al precedente art. 1 del presente accordo.

Entro il più breve tempo possibile sarà pubblicato, inoltre, il calendario delle operazioni da effettuare. Eventuali modifiche rese necessarie da esigenze oggettive saranno rese note almeno due giorni prima dell'inizio delle operazioni. Il calendario dovrà essere pubblicizzato tramite il proprio sito web.

Le eventuali disponibilità rilevate dopo la pubblicazione del quadro di cui al comma 1 e l'avvio delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto in organico e del rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel sessennio, andranno ad integrare il quadro precedentemente definito.

Disponibilità per il personale A.T.A.: i posti disponibili e/o vacanti comprendono anche i posti i cui titolari siano assenti fino al termine delle lezioni e quelli eventualmente autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto; in aspettativa per mandato sindacale ovvero per mandato politico o amministrativo, per comandi presso altre pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne le scadenze di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, si rinvia all'art. 2 del presente accordo.

#### **ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO**

La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e situazione di fatto esistente alla data di inizio dell'a.s. 2013/2014.

Il capo di istituto individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base delle tabelle di valutazione annesse al C.C.N.I. sulle utilizzazioni più volte citate. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso al termine di scadenza della domanda.

Per gli assistenti tecnici, l'individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.

Non dovrà essere inserito nelle graduatorie predette il personale A.T.A. beneficiario delle precedenza di cui all'art. 18 anche se trasferito nella scuola a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, punti I, III, IV, lett. f) e h) del CCNI del 26.03.14.

#### **ART. 15 - GRADUATORIE PROVINCIALI DEI SOPRANNUMERARI**

Il personale A.T.A. individuato quale soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale, secondo l'ordine previsto dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e tenuto conto delle precedenza indicate nel medesimo accordo.

Qualora non sia stato possibile utilizzare il personale soprannumerario, nell'ambito del profilo di appartenenza o di altro profilo della stessa area in relazione ai titoli posseduti, si provvederà a definire entro il 31 dicembre, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, un piano di interventi di riconversione professionale.



#### **ART. 16 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE**

Il personale A.T.A., individuato come soprannumerario, può chiedere utilizzazione sul complesso delle disponibilità determinate, ai sensi dell'art. 12, c. 2, e art. 13 specificatamente per i D.S.G.A..

Si conviene, altresì, che facendo salvo quanto più specificatamente previsto dall'art 12 del CIN e tutte le eventuali e motivate richieste di personale aggiuntivo inoltrate agli Uffici periferici dalle scuole, e di ogni ordine e grado di confermare, a richiesta, il personale ancora in esubero nella scuola di ex titolarità.

#### **ART. 17- COPERTURA DEI POSTI DI DSGA PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO**

Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal CCNL o dall'attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti di DSGA con personale interno alla scuola, si procede alla costituzione degli elenchi provinciali, con personale assistente amministrativo disponibile di altra scuola.

La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata tenendo conto dell' inserimento dei medesimi nella graduatoria per la mobilità professionale che costituisce titolo di precedenza. A seguire costituisce ulteriore titolo di precedenza il godimento della 1^ posizione congiunto a titolo di studio per l'accesso al profilo di DSGA con esperienza lavorativa nella carriera superiore.

Seguono infine gli assistenti amm.vi in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di DSGA e con esperienza di sostituzione ,ma privi di posizione economica.

#### **ART.18 –SCAMBIO DI POSTI TRA CONIUGI E CONVIVENTI PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA**

A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, entro la data di inizio dell'anno scolastico, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi e conviventi, ambe due docenti di Scuola dell'Infanzia o di Scuola Elementare, assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso Comune

Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, e conviventi, di scuole e d'istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado, entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. La medesima operazione è consentita per il personale Ata ed Educativo fra coniugi e conviventi, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso Comune.

Lo scambio di cui al comma precedente può avvenire sia nella stessa provincia che tra province diverse.

Le eventuali domande dovranno pervenire all'Articolazione Territoriale Provinciale entro il 19 agosto 2015.

Lo scambio di posto tra coniugi e conviventi deve essere disposto entro il 28 agosto 2015.

#### **ART.19 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DI DSGA**

In caso di personale in esubero, fermo restando i criteri previsti dalla nota circolare prot. n. 6522 del 5.9.12,relativamente alle varie ipotesi:

- a) esubero superiore alle scuole sottodimensionate :i DSGA permangono nelle scuole dove hanno prestato servizio nell'a.s.2014/2015; il restante personale rimane a disposizione nell'ambito provinciale ed è utilizzato presso gli Uffici degli Ambiti Territoriali;
- b) esubero del personale inferiore alle scuole sottodimensionate :ai DSGA in esubero oltre alla propria scuola è attribuita, per abbinamento, altra istituzione scolastica sottodimensionata: ciascuna delle restanti istituzioni scolastiche sottodimensionate è affidata a DSGA di ruolo;
- c) in caso di assenza di esubero, al DSGA di ruolo in servizio in scuola normo dimensionata è affidata un'altra scuola sottodimensionata.

Dopo aver garantito la copertura di sedi di DSGA, in caso di concorrenza tra richiedenti al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a garanzia dei servizi erogati alle istituzioni scolastiche e a non disperdere il bagaglio di esperienze lavorative e competenze professionali acquisite, si procede alla conferma, con precedenza, della utilizzazione per l'anno scolastico2015/2016 del personale DSGA già utilizzato nell'anno scolastico 2014/2015 anche presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica.



Il personale in soprannumero che non ha ottenuto collocazione a seguito della domanda prodotta, deve essere utilizzato per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche.

Per l'assegnazione della sede al personale DSGA in esubero si procede nel modo seguente :

- ◊ Viene pubblicato l'elenco delle sedi disponibili;
  - ◊ Il personale interessato presenta domanda per la sede desiderata
  - ◊ Il caso di concorrenza per la medesima sede precede il personale con maggior punteggio
- In caso di mancanza di richiesta, la sede sarà assegnata partendo dall'ultimo.

#### **ART. 20 - PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.**

Per quanto riguarda le precedenze nelle operazioni disciplinate del presente CIR si rinvia integralmente agli artt. 8 e 18 del CCIN.

#### **Art. 21 - CONTENZIOSO**

Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

#### **ART. 22 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCNI stipulato in data 13.05.15.

Il presente contratto sarà pubblicato all'Albo del proprio sito istituzionale a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale e nei siti di ciascun Ufficio di Ambito Territoriale, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

#### **INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED EVENTUALI INTEGRAZIONI**

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto o nuove questioni non affrontate, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro 2 giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata e comunque prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del presente accordo.


L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'amministrazione:**

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_

Il Dirigente Vicario \_\_\_\_\_



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for the Director General, and the second is for the Deputy Director. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.

Segreteria Regionale FLC CGIL

*M. Manfredi*

Segreteria Regionale CISLScuola

*Super Decker RUM*

Segreteria Regionale SNALSCONFESAL

*Super Decker*

Segreteria Regionale UIL

*Calabro*

Segreteria GILDA-UNAMS

*Luigi Gersall*

